

ALLEGATO A)

PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PERCORSI CICLOPEDONALI E MARCIAPIEDI NEL COMUNE DI CARPI PER IL TRIENNIO 2020-2022"- PROGETTO A3 N. 05/2020, VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, LETT. C), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. – C.I.G. Accordo quadro: 8280203FA9.

DISCIPLINARE DI GARA

Il presente Disciplinare, allegato al Bando di gara, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara in oggetto indetta dalla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell'Unione delle Terre d'Argine, per conto del Comune di Carpi, ed alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, nonché la descrizione dei documenti da presentare a corredo della stessa, la procedura di aggiudicazione prescelta e le altre eventuali ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto i lavori di manutenzione straordinaria strade, percorsi ciclopedonali e marciapiedi nel Comune di Carpi per il triennio 2020-2022.

I Responsabili Unici del Procedimento (R.U.P.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sono l'Ing. Antonio Morini, Funzionario Coordinatore del Comune di Carpi, Settore A3 – Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio, e relativamente alle fasi dell'espletamento della gara, la Dott.ssa Susi Tinti, Dirigente del Settore Affari Generali e Contratti dell'Unione delle Terre d'Argine, Responsabile della C.U.C. dell'Unione delle Terre d'Argine.

La Centrale Unica di Committenza dell'Unione delle Terre d'Argine, con sede in Carpi, C.so Alberto Pio n. 91, Tel. 059/649111, Telefax 059/649095, in esecuzione della Determinazione di approvazione degli atti di gara n. 352 del 05/05/2020, e a seguito della Determinazione a contrattare n. 232 del 28/04/2020 a firma del Dirigente del Settore A3 – Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio del Comune di Carpi, provvede all'esperimento di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., volta alla conclusione di un Accordo quadro con più operatori economici (secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), fissati nel numero massimo di 3 (tre), al fine di consentire l'esecuzione dei lavori in oggetto, mediante affidamento dei successivi contratti applicativi, per il periodo di durata dell'Accordo quadro stesso.

L'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 9-bis, e 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e secondo le Linee Guida A.N.A.C. n. 2 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005 del 21/09/2016 ed aggiornate con Delibera del Consiglio n. 424 del 02/05/2018, in base agli elementi di cui al successivo paragrafo B) – "Criterio di aggiudicazione ed elementi di valutazione" e paragrafo E) – "Documentazione di gara – Documenti da presentare", sottoparagrafi B. "Contenuto della Busta Offerta tecnica" e C. "Contenuto della busta Offerta economica".

In merito allo svolgimento delle operazioni di gara, si richiama quanto previsto nel presente Disciplinare di gara.

L'aggiudicazione definitiva sarà comunicata tramite posta elettronica certificata ai concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 32, comma 9, e 76, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; a tal fine, i concorrenti dovranno fornire i riferimenti opportuni nel fac-simile di dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato B) al Bando di gara.

Ai sensi degli artt. 40, comma 2, 52, comma 5, e 58, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'espletamento della presente gara la Centrale Unica di Committenza si avvale del Sistema degli acquisti telematici dell'Emilia Romagna (S.A.T.E.R.), disponibile all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> e tramite il quale si accede alla suddetta procedura e relativa documentazione.

Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno collocare l'offerta sul sistema S.A.T.E.R. entro e non oltre il termine perentorio delle ore 11.30 del giorno 10/06/2020.

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- Un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.;
- La registrazione al S.A.T.E.R. con le modalità e in conformità alle indicazioni esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La registrazione al S.A.T.E.R. deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione ed impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del S.A.T.E.R. dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del S.A.T.E.R. si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del S.A.T.E.R. e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo, le avvertenze contenute nel Bando di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di tutto quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati per via telematica, attraverso la piattaforma S.A.T.E.R..

La prima seduta pubblica virtuale di gara (accessibile da parte degli operatori economici concorrenti in collegamento informatico da remoto) avrà luogo il giorno 11/06/2020 alle ore 10.00 presso la Centrale Unica di Committenza dell'Unione delle Terre d'Argine sita in Via Peruzzi n. 2, a Carpi, dando atto che la tracciabilità di tutte le fasi della procedura di gara, l'inviolabilità

delle buste telematiche e l'immodificabilità di ciascun documento presentato anche in virtù del contemporaneo utilizzo del sistema di firma digitale, sono garantite dalla piattaforma S.A.T.E.R..

CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

È possibile ottenere chiarimenti, sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti da inviare mediante la piattaforma S.A.T.E.R., secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito internet: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/>, entro le ore 12.00 del 05/06/2020.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e, precisamente, entro le ore 12.00 del 08/06/2020, tramite la piattaforma S.A.T.E.R. e verranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet: <https://intercenter.regione.emiliaromagna.it/serviziimprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti>, nella sezione "bandi e avvisi altri Enti" dedicata alla presente procedura.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato ovvero con modalità diverse da quella sopra indicata.

Si invitano, pertanto, gli operatori economici a monitorare costantemente i CHIARIMENTI inviati.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al S.A.T.E.R., l'indirizzo P.E.C. o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Salvo quanto disposto in merito ai chiarimenti, tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante la piattaforma S.A.T.E.R. all'indirizzo P.E.C. del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere dell'impresa concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati alla Stazione Appaltante, diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, G.E.I.E., aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, qualora l'istituto sia ammesso in relazione alla gara, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

La data della seconda seduta pubblica virtuale, concernente l'apertura delle offerte economiche, verrà successivamente comunicata a tutti i concorrenti tramite l'invio di apposita comunicazione tramite la piattaforma S.A.T.E.R..

**A) OGGETTO DELLA PROCEDURA, IMPORTO DEI LAVORI (ACCORDO QUADRO)
A BASE DI GARA, CATEGORIE RICHIESTE E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**

La procedura di gara ha per **oggetto** la conclusione di un Accordo quadro per l'esecuzione dei "lavori di manutenzione straordinaria strade, percorsi ciclopedonali e marciapiedi nel Comune di Carpi per il triennio 2020-2022".

L'importo complessivo dei lavori a misura (o meglio dell'Accordo quadro) posto a base di gara (e da intendersi come limite massimo dei lavori affidabili mediante singoli contratti attuativi) è pari ad € **2.805.000,00** (euro duemilioniottocentocinquemila/00), (compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 55.000,00), oltre IVA.

Ai fini della partecipazione alla gara e della necessaria qualificazione, vengono indicate le categorie e classifiche di lavori prevalenti e scorporabili oggetto della presente procedura secondo quanto previsto dall'Allegato A del D.P.R. n. 207/2010, considerato il beneficio del quinto nei casi previsti dall'art. 61 del citato D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore.

La composizione delle categorie e classifiche dei lavori in oggetto è la seguente:

Descrizione categorie dei lavori	Class.	a) Importo lavori	b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Importo base gara a) + b)	Percentuale Lavori sul Totale	Percentuale incidenza costi manodopera	Qualific. az. obbligatoria (sì/no)
OG3 Prevalente	IV	€ 2.535.000,00	€ 45.000,00	€ 2.580.000,00	91,98%	18,00%	sì
OS10 Scorporabile	I	€ 160.000,00	€ 7.000,00	€ 167.000,00	5,95%	25,00%	sì
OS12-A Scorporabile SIOS (< 10%)	I	€ 55.000,00	€ 3.000,00	€ 58.000,00	2,07%	17,00%	sì
TOTALE		€ 2.750.000,00	€ 55.000,00	€ 2.805.000,00	100%		

Si precisa che l'Ente committente ha quantificato presuntivamente sia gli oneri per la sicurezza sia i costi della manodopera; entrambi saranno poi individuati più dettagliatamente al momento dell'emissione dei singoli contratti attuativi.

Categoria prevalente:

- categoria **OG3**, cl. **IV**, "Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,

metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari” per € 2.535.000,00.

Tale categoria è subappaltabile fermo il limite del 40,00% stabilito dall'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per il subappalto con riferimento all'importo complessivo dei lavori,.

Categorie scorporabili:

- categoria **OS10, cl. I, “Segnaletica stradale non luminosa”**. Tale categoria è subappaltabile fermo il limite del 40,00% stabilito dall'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per il subappalto con riferimento all'importo complessivo dei lavori;

- categoria **OS12-A “Barriere stradali di sicurezza”** che essendo anche categoria cd. S.I.O.S. (strutture, impianti e opere speciali), ai sensi degli artt. 1 e 2 del Decreto del M.I.T. n. 248 del 10/11/2016, di importo inferiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori a base di gara, può essere oggetto di avvalimento ed è subappaltabile per intero (30%), fermo il limite del 40% stabilito dall'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per il subappalto con riferimento all'importo complessivo dei lavori;

Precisamente, le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile speciale (cd. “SIOS”) OS12-A, di incidenza inferiore al 10% sul totale dei lavori, possono essere, a scelta dell'operatore economico concorrente, eseguibili in proprio qualora quest'ultimo sia in possesso di attestazione SOA nella relativa categoria o, in alternativa, sono subappaltabili per intero ad altro operatore economico in possesso di idonea qualificazione, tenuto conto del fatto che l'eventuale subappalto concorre al raggiungimento del limite del 40% di subappaltabilità dell'importo complessivo del contratto.

E' possibile la qualificazione nella sola categoria prevalente, assorbendo in questa le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria di qualunque importo, comprese quelle individuate dal D.M. n. 248 del 2016 (cosiddette “S.I.O.S.”) se queste ultime sono di importo (ciascuna) inferiore al 10% dell'importo dell'appalto.

La classifica complessiva riferita all'intero importo dei lavori posti a base di gara, pari ad € 2.805.000,00, è la classifica: IV-bis.

SUBAPPALTO:

ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 2, del D.M. n. 248 del 10/11/2016, si precisa che è ammesso il subappalto nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto.

L'Accordo quadro oggetto della presente gara avrà una durata di anni 3 (tre) e, quindi, di **1.095 (millenovantacinque) giorni** complessivi naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Si precisa che la gara di cui all'oggetto, per necessità di funzionalità tecnica complessiva ed omogeneità dell'intervento, non è suddivisa in lotti funzionali o in lotti prestazionali, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

B) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

La gara verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 9-bis, e 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e secondo le Linee Guida A.N.A.C. n. 2 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005 del 21/09/2016 ed aggiornate con Delibera del Consiglio n. 424 del 02/05/2018, prendendo in considerazione i seguenti elementi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
A) Offerta tecnica	Punti 70
B) Offerta economica	Punti 30
TOTALE	Punti 100

Il punteggio dell'offerta tecnica verrà attribuito e determinato in base ai criteri di valutazione descritti al successivo paragrafo E) – "Documentazione di gara – Documenti da presentare – sottoparagrafo B. "CONTENUTO DELLA BUSTA OFFERTA TECNICA" e qui di seguito indicati con la relativa ripartizione dei punteggi:

OFFERTA TECNICA (Punti 70)	
CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1) Organizzazione del cantiere	Punti 40
2) Organizzazione del personale	Punti 10
3) Dotazione attrezzature, strumentazioni, macchinari e mezzi	Punti 20

L'aggiudicazione dell'Accordo quadro avverrà a favore dei primi 3 (tre) operatori economici classificati in graduatoria.

La conclusione dei singoli contratti attuativi avrà luogo in applicazione delle condizioni stabilite nell'Accordo quadro con un nuovo confronto competitivo ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., così come previsto dal Capitolato speciale d'appalto.

C) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Si precisa che, secondo quanto disposto dall'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lett. p), del medesimo Decreto, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dal Bando di gara e dal presente Disciplinary. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- A) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- B) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge 25 giugno 1909, n. 422, e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443;
- C) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui agli artt. 45, comma 2, lett. c), e 47 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; i consorzi stabili formati da non meno di tre consorziati che con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura d'impresa;
- D) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- E) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del Codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- F) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- G) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del Decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
- H) alla gara è ammessa la partecipazione degli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni precisate dall'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dal presente Disciplinare di gara;

Potranno partecipare alla presente procedura le predette categorie di soggetti, in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dei requisiti speciali di qualificazione (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale) previsti dalla legislazione vigente (artt. 83 e 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 61 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, 1 e 2 del D.M. 10/11/2016 n. 248 e 12, comma 2, del D.L. 28/03/2014 n. 47, come convertito in Legge 23/05/2014 n. 80, la partecipazione delle predette categorie di soggetti è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

- a) l'impresa singola (sia individuale che società o consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) può partecipare alla gara qualora sia in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, riferita alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori. L'attestazione relativa a ciascuna lavorazione scorporabile, qualora presente, non posseduta dall'impresa, deve da questa essere posseduta per intero con riferimento alla categoria prevalente;

a.1) l'impresa singola (sia individuale che società o Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) può partecipare alla gara qualora sia in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, relativa alla categoria prevalente OG3 con classifica adeguata alle modalità di partecipazione previste nel presente Disciplinare, oltre che alla qualificazione nella categoria scorporabile OS10 e nella categoria scorporabile superspecialistica (cd. SIOS) OS12-A di importo inferiore al 10% dell'importo a base di gara. Qualora l'impresa singola, qualificata per la categoria prevalente, non possieda la qualificazione nella categoria scorporabile superspecialistica OS12-A, relativa ad opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.M. 10/11/2016 n. 248, e il cui importo non supera il 10% dell'importo totale dei lavori, dovrà ricorrere al subappalto;

b) nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, di tipo orizzontale, di consorzi ordinari di concorrenti, di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e G.E.I.E. di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ciascuna impresa riunita o consorziata deve essere in possesso, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, dell'attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, con riferimento alla categoria prevalente, per classifica non inferiore al 40% dell'importo dei lavori a base di gara per la mandataria o per un'impresa consorziata o aderente al contratto di rete e al 10% dello stesso importo per ciascuna delle mandanti o delle altre imprese consorziate o aderenti al contratto di rete, purché la somma degli importi per i quali le imprese riunite o consorziate o aggregate mediante contratto di rete sono in possesso dell'attestazione di qualificazione nella categoria prevalente, sia almeno pari all'importo dei lavori a base di gara. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate;

c) salvo quanto previsto dall'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i consorzi stabili di cui agli artt. 45, comma 2, lettera c), e all'art. 94 del D.P.R. n. 207/2010 possono partecipare alla gara utilizzando sia i requisiti di qualificazione ottenuti attraverso l'attestazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, maturati in proprio, purché l'importo sia almeno pari a quello richiesto nel presente Disciplinare di gara, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni qualora la somma degli importi per i quali le imprese consorziate sono in possesso dell'attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, sia almeno pari a quella richiesta nel presente Disciplinare. Alle singole imprese consorziate si applicano le disposizioni previste per le imprese mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese. In alternativa, ed obbligatoriamente oltre 5 anni dalla costituzione, il Consorzio stabile deve essere in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, riferita alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori, oppure alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi;

d) nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, di tipo verticale, di consorzi ordinari di concorrenti, di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e G.E.I.E., di cui all'art. 45 comma 2, lettere d), e), f) e g), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'attestazione di qualificazione,

rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, è posseduta dalla mandataria o capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate, ciascuna mandante deve possedere l'attestazione di qualificazione per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere.

Ai raggruppamenti di tipo verticale si applica quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., art. 48, comma 6, ultimo periodo;

e) se l'impresa singola o le imprese che intendono riunirsi in raggruppamento temporaneo possiedono i requisiti prescritti nel Bando di gara, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel Bando di gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. n. 207/2010, l'Attestazione SOA del concorrente come impresa singola dovrà riportare, pena l'esclusione dalla gara, l'indicazione del possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 o superiore.

In caso di Consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in possesso dell'Attestazione SOA, tale Attestazione dovrà riportare, pena l'esclusione dalla gara, l'indicazione del possesso del sistema di qualità UNI EN ISO 9000 o superiore.

Qualora il conseguimento della dichiarazione della presenza del sistema di qualità aziendale sia avvenuto successivamente al rilascio dell'attestazione SOA, il concorrente dovrà dimostrarne il possesso presentando in sede di gara la relativa certificazione rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, nonché copia della richiesta effettuata all'organismo di attestazione dell'adeguamento della propria attestazione.

Ai sensi della normativa vigente sussistono i seguenti divieti:

- divieto di partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. In caso di rilevata partecipazione congiunta di soggetti controllanti e controllati per i quali le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà all'**esclusione** di entrambi;
- divieto di partecipazione alla gara di concorrenti per i quali è accertato che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Tali concorrenti saranno esclusi dalla gara;
- divieto di partecipazione alla medesima gara sia di un consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sia dei consorziati per i quali il consorzio concorre, in qualsiasi forma; in tal caso, si procederà all'**esclusione** sia del consorzio sia delle imprese consorziate per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; in caso di inosservanza di tale divieto, si applica l'articolo 353 del Codice penale; inoltre, è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile **a pena di esclusione** di tutti i consorzi coinvolti;
- divieto di partecipazione alla gara di un'impresa singola o consorzio in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, aggregazione di imprese

aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero divieto di partecipazione alla gara di imprese sia in forma individuale, sia in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; in tali casi, si procederà all'**esclusione** di tutti i raggruppamenti, consorzi e aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete coinvolti;

- divieto di partecipazione alla gara sia di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sia delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre, in qualsiasi forma; in tali ipotesi, si procederà all'**esclusione** sia del consorzio sia delle imprese consorziate per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; in caso di inosservanza di tale divieto, si applica l'articolo 353 del Codice penale;
- divieto di associazione in partecipazione di cui agli artt. 2549 e seguenti del Codice civile, sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione;
- ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dello stesso art. 48, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei, dei consorzi ordinari di concorrenti e delle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 48, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione ovvero la nullità del contratto, nonché l'**esclusione** dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aderenti al contratto di rete, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto, come stabilito dal medesimo art. 48, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- divieto di avvalimento della stessa impresa ausiliaria da parte di più di un concorrente alla stessa gara, ovvero partecipazione sia dell'impresa ausiliaria che di quella che si avvale dei requisiti; in tali casi, si procederà all'**esclusione** di tutte le imprese coinvolte;
- divieto di partecipazione del **subappaltatore** alla procedura per l'aggiudicazione dell'Accordo quadro;
- divieto, ai sensi dell'art. **53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.**, di aver attuato rapporti di attività lavorativa o professionale con dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle amministrazioni medesime, nel corso dei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego; la violazione della suddetta norma comporterà l'**esclusione** dalla procedura di gara e i contratti e gli incarichi conclusi in violazione della medesima saranno **nulli**.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n.78 conv. nella L. n. 122/2010 oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 14 dicembre 2010.

Potranno partecipare alla presente procedura le predette categorie di soggetti, in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e dei requisiti speciali di

qualificazione (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale) previsti dalla legislazione vigente (artt. 83 e 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), di seguito elencati al paragrafo D) - "Requisiti di partecipazione".

D) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- a) una qualsiasi causa di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- b) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- c) l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. oppure l'estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;
- d) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle procedure di affidamento di appalti e concessioni, ai sensi dell'articolo 67, comma 8, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;
- e) l'esistenza di piani individuali di emersione di cui all'articolo 1-bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal Decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266.

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti speciali di qualificazione, ossia dei requisiti di idoneità professionale, di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, previsti dalla legislazione vigente (artt. 83 e 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), sopra e di seguito specificati.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

a. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- Iscrizione per attività coerenti con quelle oggetto di gara presso la C.C.I.A.A. competente per territorio o, se si tratta di imprese aventi residenza in un Paese UE diverso dall'Italia, in un analogo registro professionale o commerciale dello Stato di residenza, secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 1, lett. a), e comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Gli operatori economici degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione Europea che esercitano le medesime attività devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di stabilimento dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore.

Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese concorrenti (R.T.I.) o Consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. costituiti ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi, con riferimento alle attività da svolgere nell'ambito del R.T.I. o Consorzio o G.E.I.E..

b. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE ED ECONOMICO-FINANZIARIA

- I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, di attestazione di qualificazione SOA (prevista dall'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dall'art. 60 e seguenti del D.P.R. 207/2010), in corso di validità, rilasciata da una società di attestazione SOA regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche non inferiori a quelle richieste per l'esecuzione dei lavori sopra indicati, così come previsto alla precedente lettera A), oltre alla certificazione del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 o superiore.

I concorrenti potranno beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 tutt'ora vigente.

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti di qualificazione richiesti, determina l'esclusione dalla gara.

E) DOCUMENTAZIONE DI GARA – DOCUMENTI DA PRESENTARE

DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara (Allegato A);
- Dichiarazione sostitutiva – istanza di partecipazione (Allegato B);
- Progetto di Accordo Quadro.

Sarà possibile prendere visione del progetto di Accordo Quadro relativo ai lavori oggetto di gara collegandosi, come già indicato al punto 2. del Bando di gara, al seguente indirizzo internet:
https://www.terredargine.it/download/elaborati/accordo_quadro_manutenzione_straordinaria/.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica ed offerta economica) dovrà essere effettuata sulla piattaforma S.A.T.E.R. secondo le modalità esplicitate nelle guide per

l'utilizzo della piattaforma stessa, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che, all'atto dell'invio, invaliderà quella precedentemente inviata.

A tal proposito, si precisa che, qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul S.A.T.E.R. più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate.

Saranno escluse, altresì, tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto dal presente Disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante la piattaforma S.A.T.E.R. è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Agenzia Intercent-ER (proprietaria della piattaforma S.A.T.E.R.) e della Centrale Unica di Committenza ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sulla piattaforma S.A.T.E.R. e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

In ogni caso, con la partecipazione alla gara il concorrente esonera l'Agenzia Intercent-ER e la Centrale Unica di Committenza da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della piattaforma S.A.T.E.R..

La Centrale Unica di Committenza si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della piattaforma S.A.T.E.R..

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., ivi compresi la dichiarazione sostitutiva (Allegato B) al Bando di gara), il DGUE, i suoi allegati integrativi, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale (ed eventualmente anche con firma autografa scansionata) dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

L'istanza di partecipazione – Dichiarazione sostitutiva (Allegato B) al Bando di gara) deve essere redatta sui modelli predisposti dalla Centrale Unica di Committenza e messi a disposizione

all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> nella sezione dedicata alla presente procedura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella "Documentazione amministrativa", si applicherà l'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Centrale Unica di Committenza potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

L'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica ed offerta economica) che le imprese interessate a partecipare dovranno collocare sul sistema S.A.T.E.R., entro la data di scadenza, dovrà essere predisposta mediante compilazione delle sezioni previste dal sistema, secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzodelsistema/guide/>.

A. CONTENUTO DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La Busta "Documentazione Amministrativa" contiene la Dichiarazione sostitutiva - Istanza di partecipazione (Allegato B) al Bando di gara), le eventuali dichiarazioni integrative, nonché la documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione, come di seguito elencata:

- 1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 48 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., predisposta sulla base del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., attinente il possesso sia dei requisiti di ordine generale sia dei requisiti speciali di qualificazione (ossia, idoneità professionale, capacità tecnico-professionale e capacità**

economico-finanziaria), come descritti in precedenza. Il fac-simile della dichiarazione (allegato B) al Bando di gara), con il relativo allegato B1 (eventuale costituzione di raggruppamento temporaneo), dovrà essere reso e compilato in ogni sua parte, nessuna esclusa, e **sottoscritto digitalmente** a cura del titolare della ditta individuale o legale rappresentante o procuratore della società o del consorzio, allegando copia scansionata del documento d'identità del sottoscrittore, senza necessità di autenticare la sottoscrizione né di apporre marche da bollo.

L'istanza di partecipazione potrà essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, andrà allegata copie conformi all'originale della relativa procura.

Si precisa, altresì, che tale dichiarazione sostitutiva, con particolare riferimento alle condanne penali di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dovrà essere resa anche da tutti i soggetti indicati all'art. 80, comma 3, del Decreto medesimo, ovvero tale dichiarazione sostitutiva da parte dei soggetti suindicati potrà essere resa dal legale rappresentante sottoscrittore della dichiarazione di cui al presente punto 1., nell'ambito della dichiarazione medesima, qualora il sottoscrittore sia a conoscenza delle condizioni riferite ai soggetti indicati al citato art. 80, comma 3.

Si precisa, inoltre, che, relativamente all'indicazione dei mezzi di prova richiesti per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si fa riferimento a quanto stabilito nelle Linee Guida n. 6 approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con Delibera n. 1293/2016.

In alternativa alla suddetta dichiarazione è possibile produrre, il DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (D.G.U.E.) da redigere inserendo tutti i dati (nessuno escluso) già previsti nel modello di dichiarazione allegato B) al Bando di gara, relativamente sia ai requisiti di carattere generale sia a quelli di carattere speciale, nonché alle altre informazioni generali, tenendo conto, altresì, delle indicazioni di cui al Comunicato del Ministero Infrastrutture e Trasporti 22 luglio 2016 e della circolare 18 luglio 2016 n. 3 (pubblicati sulle G.U. n. 170 del 22/07/2016 e n. 174 del 27/07/2016) e dello specifico modello di formulario D.G.U.E. approvato e allegato con il medesimo Comunicato Ministeriale.

Relativamente alla verifica dei requisiti dichiarati si fa riferimento a quanto indicato al successivo punto 3. "PASSOE", precisando che, per i requisiti eventualmente non presenti nel sistema AVCPASS, le dichiarazioni prodotte dovranno essere successivamente comprovate dal/i soggetto/i aggiudicatario/i mediante esibizione di idonea documentazione attestante i requisiti dichiarati, secondo i tempi e le modalità che saranno indicati dall'Ufficio Contratti con apposita richiesta, nel caso di documenti non in possesso della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii..

La predetta verifica potrà, altresì, essere effettuata a campione nei confronti degli altri concorrenti.

Le imprese aventi sede in uno Stato dell'Unione Europea non iscritte al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

2. GARANZIA PROVVISORIA, eventuale originale, a copertura della mancata sottoscrizione del contratto di Accordo quadro, di € 56.100,00 pari al 2% dell'importo totale dei lavori posto a base di gara per la durata di anni 3 (tre), da prestare mediante apposita fidejussione, ai sensi dell'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e da redigere in base agli schemi tipo di cui al D.M. del Ministero Sviluppo Economico 19/01/2018 n. 31; tale garanzia, riportante quali beneficiari il Comune di Carpi o, in alternativa, la Centrale Unica di Committenza – Comune di Carpi, dovrà essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, ovvero da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fidejussione dovrà espressamente prevedere:

- per i concorrenti che non siano microimprese, piccole e medie imprese, raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, che l'istituto emittente si impegna a rilasciare garanzia fidejussoria (definitiva) anche qualora l'offerente risulti aggiudicatario;
- che la garanzia provvisoria avrà validità per almeno n. 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice civile e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante.

L'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di Accordo quadro, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, comunque obbligatorio, potrà essere prodotto anche da un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria.

La garanzia fidejussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.).

Si precisa che, come previsto all'art. 2 dello schema tipo 1.1 di cui al D.M. n. 31/2018, richiamato nella Scheda Tecnica dove è indicato che il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia

fideiussoria conforme allo schema tipo 1.1, alla quale la Scheda stessa risulta allegata, la garanzia viene svincolata dalla Stazione appaltante qualora il contraente non risulti aggiudicatario della gara, entro 30 giorni dall'aggiudicazione della gara ad altra impresa, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia oppure la stessa cessa al momento della sottoscrizione del contratto di Accordo quadro da parte del contraente qualora esso risulti aggiudicatario, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto. Pertanto, la scheda tecnica non verrà restituita e si provvederà alla comunicazione dell'aggiudicazione e al contestuale svincolo della garanzia con le modalità di cui all'art. 93, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

I concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o superiore, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, potranno usufruire della riduzione del 50% della garanzia di cui al presente punto; si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Tali riduzioni sono ammesse a condizione che il possesso del requisito che dà titolo a fruirne sia adeguatamente comunicato nell'ambito della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto 1. ovvero, con riferimento alla certificazione di sistema di qualità, venga allegata copia conforme ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii..

I concorrenti avranno diritto alle ulteriori riduzioni della garanzia provvisoria, da applicarsi progressivamente all'importo della cauzione dovuto, al netto della/e riduzione/i applicate, in presenza dei requisiti ambientali di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; la cumulabilità delle riduzioni è indicata allo stesso art. 93, comma 7. Ai fini dell'eventuale possesso dei predetti requisiti, i concorrenti, in sede di offerta, dovranno rendere le dichiarazioni di cui agli appositi punti della Dichiarazione sostitutiva (Allegato B al Bando di gara).

Nel caso di offerta presentata da raggruppamenti temporanei, consorzi e aggregazioni di imprese, di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, ovvero dei requisiti ambientali sopradescritti, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.

In caso di avvalimento con altri soggetti ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora l'Istituto sia ammesso in relazione alla tipologia dei beni oggetto dei lavori, la predetta certificazione di qualità e i requisiti ambientali di cui sopra, ai fini della riduzione della cauzione, dovranno essere posseduti dal concorrente.

Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., già costituita, la presente garanzia dovrà essere presentata dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale, ai sensi del predetto art. 48, comma 5. In caso di consorzio ordinario o raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituiti, la garanzia fidejussoria presentata dovrà essere intestata a tutte le imprese partecipanti al consorzio o al raggruppamento, e cioè sia mandataria sia mandanti, ai sensi dell'art. 93, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

3. DOCUMENTO "PASSOE", in copia scansionata, ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPASS dell'A.N.AC. (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici), relativo

al concorrente e all'impresa ausiliaria, nel caso di ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora l'istituto dell'avvalimento sia ammesso.

I soggetti interessati a partecipare alla gara per l'aggiudicazione dell'Accordo quadro di lavori in oggetto, contraddistinta con il **C.I.G. Accordo quadro: 8280203FA9**, sono tenuti a richiedere e produrre il **PASSOE**, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Essi dovranno, pertanto, registrarsi al sistema, accedendo all'apposito link sul portale A.N.A.C. - AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS operatore economico) e creare il **PASSOE** secondo le istruzioni reperibili al seguente indirizzo: <http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi/manuali>.

Il **PASSOE** dovrà essere prodotto in formato cartaceo, stampato e sottoscritto con firma/e autografa/e e/o digitale/i (in caso di R.T.I. non ancora costituito da tutti i soggetti che costituiranno i Raggruppamenti, nonché dalle imprese ausiliare in caso di avvalimento).

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale (ossia, idoneità professionale, capacità tecnico-professionale e capacità economico-finanziaria), la cui documentazione sia prevista nella Banca dati, sarà effettuata dall'Amministrazione anche ai sensi della deliberazione attuativa dell'A.V.C.P. n. 157 del 17/02/2016 (aggiornamento della Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012), attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità stessa.

Per i requisiti di carattere generale e speciale la cui documentazione non sia prevista nella Banca dati, sarà fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 5, comma 3, della deliberazione A.V.C.P. n. 157 del 17/02/2016 (aggiornamento della Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012).

Secondo quanto previsto, tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del sistema AVCPASS sono effettuate tramite P.E.C..

I soggetti concorrenti sono tenuti ad inserire sul sistema AVCPASS esclusivamente la documentazione pertinente alle finalità di cui all'oggetto della deliberazione n. 157 del 17/02/2016 (aggiornamento della Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012).

L'operatore economico assume la piena responsabilità della natura e della qualità della documentazione prodotta e si assume ogni responsabilità relativamente ai dati inseriti e alla documentazione caricata.

Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dal presente Bando in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura in oggetto, il **PASSOE** rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della Stazione appaltante.

Si precisa che la mancata produzione del **PASSOE** **non costituisce motivo di esclusione dalla gara.**

Si fa, tuttavia, presente che, dovendo la Stazione appaltante ricorrere al sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti, ai concorrenti privi di **PASSOE** verrà richiesto di procedere **entro il termine di giorni 3 (tre)** alla registrazione.

L'impossibilità per la Stazione appaltante di procedere alla verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPASS, a seguito della mancata registrazione del concorrente, determinerà: l'esclusione del concorrente, se accertata in corso di gara, la mancata conferma dell'aggiudicazione o della posizione acquisita nella graduatoria se accertata nella fase successiva all'aggiudicazione provvisoria.

Si precisa, altresì, che qualora non risultasse possibile e/o obbligatorio, in base alla normativa vigente al momento delle verifiche, procedere attraverso il citato sistema, alla verifica di tutti i requisiti, si procederà con le altre modalità previste dalla normativa vigente. **Per tutti i profili tecnici ed operativi dell'accesso al sistema AVCPass si fa rinvio alla deliberazione dell'A.V.C.P. n. 157 del 17/02/2016** (aggiornamento della Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012), **alla quale dovranno attenersi i soggetti che intendono partecipare alla presente procedura.**

4. ATTESTAZIONE DI RICEVUTA DI PAGAMENTO trasmessa dal sistema di riscossione del versamento on line o SCONTRINO LOTTOMATICA in copia scansionata, a pena di esclusione dalla gara, attestante il versamento della contribuzione pari ad € 140,00 (centoquaranta/00) all'A.N.A.C. (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, in applicazione dell'art. 19 del D.L. 24/06/2011 n. 90, convertito nella L. n. 114/2014, nonché della delibera A.N.A.C. n. 102/2014), ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266 del 23/12/2005, della delibera del Presidente dell'Autorità dei Contratti Pubblici n. 1300 in data 20/12/2017 e delle relative istruzioni operative, da effettuarsi da parte di ogni concorrente, con le seguenti modalità:

- pagamento on line collegandosi al portale web "Servizio di riscossione" all'indirizzo www.avcp.it, seguendo le istruzioni disponibili sul portale;
- versamento in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio di riscossione", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini

Per eseguire il pagamento, per entrambe le modalità suddette, è necessario essere iscritti on line al "Servizio di riscossione" raggiungibile dall'indirizzo www.avcp.it sezione "Contributi in sede di gara" oppure sezione "Servizi".

Ai fini dell'esecuzione di tutte le modalità di versamento sopra descritte il **Codice identificativo della gara (C.I.G. Accordo Quadro) è: 8280203FA9.**

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.

Si precisa che il mancato pagamento della contribuzione A.N.A.C. entro il suddetto termine comporterà necessariamente l'esclusione dalla gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la Stazione appaltante accerterà il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento della contribuzione A.N.A.C. da effettuarsi entro il termine di scadenza di presentazione dell'offerta, la Stazione appaltante escluderà il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67, della L. n. 266/2005.

5. ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA E CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ (in copia autenticata ovvero dichiarata conforme all'originale con le modalità di cui all'art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.): documentazione in corso di validità rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata che attesti il possesso delle qualificazioni nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, così come indicate al precedente paragrafo A) del presente Disciplinare di gara, e la certificazione attestante il possesso della qualità aziendale ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000 o superiori e le

eventuali certificazioni a giustificazione dell'eventuale riduzione dell'importo della cauzione provvisoria.

Si precisa che, nel caso in cui sia in corso la procedura di verifica o rinnovo dell'Attestazione di qualificazione o della certificazione attestante il possesso della qualità aziendale, dovrà, inoltre, essere allegata copia dell'istanza di verifica o rinnovo presentata dall'Impresa all'Organismo di attestazione e del relativo contratto di incarico.

Si ribadisce che la documentazione amministrativa dovrà essere inserita esclusivamente nella sezione relativa alla presente Busta virtuale e, pertanto, separata dalla restante documentazione di gara, a pena di esclusione.

6. DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

INDICAZIONI PER IMPRESE TEMPORANEAMENTE RIUNITE, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI DI CUI ALL'ART. 2602 DEL C.C., G.E.I.E. ED AGGREGAZIONI TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE:

Oltre a quanto stabilito al precedente paragrafo C) SOGGETTI AMMESSI, i soggetti in questione dovranno rispettare le seguenti modalità:

- **l'Impresa Mandataria ed il Consorzio** dovranno presentare tutta la documentazione richiesta e la **dichiarazione** di cui al precedente punto 1. del sottoparagrafo A. Contenuto della Busta "Documentazione amministrativa";
- **ciascuna delle imprese Mandanti nell'ambito del R.T.I. di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., consorziate ed aggregate** rispettivamente ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. c), d), ed e), f) e g), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dovrà presentare la **dichiarazione** di cui al punto 1. e, qualora posseduta, l'Attestazione SOA di cui al precedente punto 4.;
- **la Mandataria**, qualora il raggruppamento sia già costituito, dovrà, inoltre, presentare il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferitole dall'impresa/e mandante/i (in originale o copia autenticata);
- **il Consorzio ordinario e il G.E.I.E. già costituiti** dovranno presentare, altresì, l'**atto costitutivo** e lo **statuto** del Consorzio o del G.E.I.E., in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- **ognuno dei soggetti raggruppati** dovrà dichiarare la rispettiva percentuale di partecipazione al raggruppamento, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, nonché le categorie di lavori che saranno eseguite dal singolo operatore economico riunito o consorziato.

E' consentita la presentazione dell'offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., anche se non ancora costituiti.

In tal caso, le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi o i G.E.I.E. dovranno allegare apposita dichiarazione sottoscritta con firme digitali e/o autografe, con la quale si impegnano in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come Mandataria, che firmerà per

accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti (come già previsto nell'allegato B1 del modello di dichiarazione di cui al precedente punto 1.). Il predetto mandato collettivo speciale dovrà prevedere, altresì, la relativa procura al legale rappresentante della Mandataria stessa.

Fermo restando, inoltre, che il Raggruppamento Temporaneo, il Consorzio o l'Aggregazione dovrà possedere nel suo complesso tutti i requisiti di partecipazione prescritti nei diversi punti della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto 1., a pena di esclusione, si precisa quanto segue:

- nel caso di Raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. costituiti ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi, con riferimento alle attività da svolgere nell'ambito del R.T.I. o Consorzio o Aggregazione;
- tutti gli altri punti della dichiarazione medesima dovranno essere dichiarati e posseduti da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento.

Le singole imprese componenti il raggruppamento eventualmente risultato aggiudicatario dovranno, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., conferire **mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria, prevedendo, altresì, la relativa procura al legale rappresentante della mandataria stessa.**

Le imprese riunite o che intendono riunirsi/ i Consorzi/i G.E.I.E. dovranno, altresì, dichiarare la **rispettiva percentuale di partecipazione al raggruppamento/Consorzio/G.E.I.E., nonché indicare le parti dei lavori che saranno eseguite dalle singole imprese, tenendo presente che l'impresa mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.**

Si precisa che per la partecipazione delle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. si applicano le disposizioni dell'art. 48 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 94 del D.P.R. n. 207/2010.

Nel caso di concorrente in situazione di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. 16/03/1942 n. 267, come meglio precisato al successivo punto 8. "Documentazione ed indicazioni specifiche per altre modalità di partecipazione" "Concordato con continuità aziendale" è consentita la partecipazione alle condizioni stabilite al medesimo art. 186-bis, comma 6 (l'impresa in concordato non può essere mandataria, le altre imprese del R.T.I. non devono essere assoggettate a procedura concorsuale), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

7. DOCUMENTAZIONE ED INDICAZIONI SPECIFICHE PER ALTRE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

- **CONSORZI STABILI (di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.):**

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e 94, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, il Consorzio Stabile dovrà indicare in sede di gara per quali consorziati il Consorzio concorre.

In base al combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. E e dell'art. 94, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, salvo che per i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo che vengono computati cumulativamente in capo al Consorzio ancorché posseduti e comprovati dalle singole imprese consorziate, i requisiti richiesti devono essere posseduti e comprovati dal Consorzio stesso; pertanto, ai fini della qualificazione, il Consorzio Stabile potrà utilizzare i requisiti maturati in proprio, ovvero potrà utilizzare sia i requisiti posseduti dalle imprese consorziate designate per l'esecuzione delle lavorazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto, per cui:

- **il Consorzio** dovrà presentare tutta la documentazione richiesta e la dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto 1.;

- qualora il Consorzio non sia in possesso autonomamente dei requisiti di qualificazione richiesti (ossia, possesso attestazione di qualificazione SOA adeguata ai lavori da assumere, e, quindi, possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti), previsti al precedente Paragrafo C, **ciascuna delle imprese consorziate designata per l'esecuzione delle lavorazioni** ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., individuata ai fini della qualificazione, dovrà presentare la dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto 1. allegata al Bando, precisando che in caso di utilizzo dei requisiti delle imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto, sarà necessario attenersi alle disposizioni di cui al successivo punto "Avvalimento";

- **CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE E IMPRESE ARTIGIANE (di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.):**

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Consorzio dovrà indicare in sede di gara per quali consorziati concorre.

In base all'art. 47, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i requisiti devono essere posseduti e comprovati dal Consorzio stesso, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo che possono essere posseduti e comprovati dalle singole imprese consorziate; in particolare, i requisiti richiesti dovranno essere documentati nel modo seguente:

- **il Consorzio concorrente** dovrà presentare tutta la documentazione richiesta e la dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto 1. allegata al Bando;

- qualora il Consorzio non sia in possesso autonomamente dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti, (punto "s" – s.1), s.2), s.3) della suddetta dichiarazione sostitutiva), **ciascuna delle imprese consorziate esecutrici** ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dovrà presentare la citata dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto 1., precisando che, per quanto concerne i requisiti previsti al punto "s" della predetta dichiarazione, dovranno essere posseduti e comprovati dal Consorzio stesso.

- **CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE:** è ammessa la partecipazione alla presente gara dei concorrenti nella situazione di concordato con continuità aziendale alle condizioni previste dall'art. 186-bis del R.D. 16/03/1942 n. 267 come modificato dall'art. 2, comma 4, lett. b), n. 1, del D.L. n. 32 del 18/04/2019 convertito nella L. n. 55 del 14/06/2019,

purché sia presentata da documentazione di cui al comma 5 del suddetto art. 186-bis del R.D. 267/42.

La partecipazione alle condizioni dello stesso art. 186-bis è ammessa successivamente al deposito della domanda di cui all'art. 161 del R.D. 267/42, purché si faccia ricorso all'avvalimento dei requisiti di altro soggetto, qualora, l'Istituto sia ammesso in relazione alla tipologia di gara.

Ai sensi dell'art. 110 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, come sostituito dall'art. 2 del D.L. 32/2019 convertito con modificazioni dalla L.55 del 14/06/2019, per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo e di momento del deposito del decreto previsto dall' articolo 63 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

- AVVALIMENTO ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.: è consentito per la categoria prevalente OG3, cl. IV, per la categoria scorporabile OS10, cl. I, e per la categoria scorporabile SIOS (< al 10%) OS12-A, cl. I, purché nel rispetto di quanto disposto per tale istituto dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

- SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito per ciascun contratto attuativo inerente l'Accordo quadro secondo le procedure e le modalità di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La quota di subappalto per ciascun contratto attuativo non può superare il limite del 40%.

Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del subappalto, dovrà manifestare tale volontà al punto **u.** del modello di autodichiarazione di cui all'allegato B) al Bando di gara.

In caso di mancata espressione della volontà di avvalersi del subappalto, le lavorazioni da affidare saranno intese come interamente svolte dal soggetto concorrente e per esse non potrà essere rilasciata alcuna autorizzazione al subappalto.

Il subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune di Carpi.

Si avvertono i concorrenti che, ai sensi dell'art. 105, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., non potrà essere indicata tra le eventuali subappaltatrici, l'impresa che abbia partecipato alla procedura per l'affidamento del presente appalto.

Si precisa, inoltre, che, anche per i subappaltatori, relativamente all'indicazione dei mezzi di prova richiesti per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si fa riferimento a quanto stabilito nelle Linee Guida n. 6 approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con delibera n. 1293/2016.

Il pagamento ai subappaltatori potrà avvenire ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, qualora ricorrano le casistiche ivi previste.

Per i pagamenti effettuati dal soggetto aggiudicatario ai subappaltatori, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dal Comune al soggetto aggiudicatario, dovrà essere trasmessa copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore,

con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; qualora entro il suddetto termine non siano trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore, sarà sospeso il successivo pagamento a favore del soggetto aggiudicatario.

L'appaltatore dovrà praticare, per le lavorazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

Il subappaltatore dovrà essere in possesso di adeguata qualificazione, nonché dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

All'interno della sezione inerente la documentazione amministrativa non dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, altri documenti riferiti all'offerta tecnica di cui alla sezione "Offerta tecnica" e/o all'Offerta economica di cui alla sezione "Offerta economica".

B. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA TECNICA"

Nella Busta virtuale "Offerta tecnica", a pena di esclusione, dovrà essere contenuta una proposta tecnica/relazione tecnica sottoscritta con firma digitale (ed eventualmente anche con firma autografa) da allegare sulla piattaforma S.A.T.E.R. secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma stessa accessibili al sito: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. Tale Offerta tecnica deve essere redatta secondo le specifiche modalità richieste dai seguenti criteri di valutazione:

1) ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE – punti max 40.

L'operatore economico dovrà indicare in maniera esaustiva l'organizzazione generale delle attività di cantiere sia in termini di sicurezza, con la proposta di misure aggiuntive rispetto a quelle di norma previste con particolare riferimento ai lavoratori che operano in cantieri stradali, anche alla luce dell'attuale quadro normativo legato all'emergenza sanitaria nazionale da COVID-19, e a soluzioni rispetto ai conflitti con il traffico stradale in fase di esecuzione, sia in termini di modalità operative in ambito urbano ed extraurbano, diurne ed eventualmente notturne ed anche in giorni festivi, con previsione di un numero massimo di cantieri operativi gestibili contemporaneamente.

A titolo esemplificativo, l'operatore economico dovrà prevedere:

- implementazione dei sistemi di sicurezza in grado di assicurare la migliore protezione agli addetti così da scongiurare incidenti o infortuni;
- movimentazioni di materiali con mezzi che minimizzano l'esposizione al rischio del personale addetto;
- incentivazione dell'uso dei veicoli e attrezzature a basse emissioni minimizzando conseguentemente il disturbo per l'ambiente circostante;
- gestione ambientale del cantiere, con particolare riferimento al monitoraggio ambientale riguardante l'organizzazione del cantiere stesso e l'eventuale utilizzo di un Sistema di Gestione Ambientale con certificazione secondo le norme europee UNI EN ISO 14001:2004, finalizzato a limitare l'immissione in ambiente esterno di agenti inquinanti e l'impiego di attrezzature, macchinari e accorgimenti per ridurre l'emissione di rumori e polveri;
- soluzioni rispetto ai conflitti con il traffico stradale in fase di esecuzione e, precisamente: le più efficienti misure da porre in atto per minimizzare le interferenze tra cantiere e traffico stradale, sia

sotto il profilo dell'ampiezza dei tratti di viabilità coinvolti che sotto il profilo dei tempi di limitazione o di riduzione della stessa viabilità, nonché le più efficaci misure per segnalare al pubblico le predette interferenze con il traffico (in tal caso, è possibile presentare proposte di volantaggio degli avvisi di chiusura strade volte a creare meno disagi alla cittadinanza);

- dettagliata proposta di modalità operative di allestimento e gestione del cantiere in ambito urbano ed extraurbano, in orari diurni e/o notturni ed eventualmente anche festivi (qualora vi sia una disponibilità in tal senso), con particolare riguardo a soluzioni da utilizzare nelle ore di punta diurne ed in grado di arrecare il minor disagio possibile ai cittadini;

- numero massimo di cantieri operativi gestibili contemporaneamente, in relazione alle proprie capacità tecniche e gestionali indipendentemente dall'importo del singolo contratto attuativo e dall'ubicazione dei relativi cantieri (in tal caso, sarà necessario supportare l'offerta con elementi che dimostrino l'effettiva disponibilità di manodopera, mezzi e struttura organizzativa in grado di gestire l'organizzazione contemporanea del numero dei cantieri dichiarato).

Per tale elemento di valutazione, l'operatore economico concorrente dovrà presentare i seguenti elaborati:

relazione tecnica descrittiva dell'organizzazione del cantiere (modalità operative ed apprestamenti di sicurezza integrativi che l'operatore economico concorrente intende adottare per migliorare l'organizzazione generale delle attività di cantiere)	max 6 facciate formato A4
--	------------------------------

2) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE – punti max 10.

Saranno valutate le proposte che indichino in maniera esaustiva la struttura organizzativa che l'operatore economico intenderà effettivamente impiegare nel cantiere in base al numero, alle competenze e qualifiche del personale presente.

Per tale elemento di valutazione, l'operatore economico concorrente dovrà presentare i seguenti elaborati:

relazione tecnica descrittiva dell'organizzazione del personale che l'operatore economico concorrente intenderà utilizzare per il cantiere	max 2 facciate formato A4
--	------------------------------

3) DOTAZIONE ATTREZZATURE, STRUMENTAZIONI, MACCHINARI E MEZZI – punti max 20.

L'operatore economico dovrà indicare le attrezzature, le strumentazioni, i macchinari ed i mezzi in dotazione che saranno utilizzati per la gestione del cantiere o dei cantieri (in caso di gestione parallela di più cantieri), precisandone la tipologia e le caratteristiche (e con riferimento agli autoveicoli, così come definiti dall'art. 54 del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii., che saranno in cantiere, eventuale classe ambientale).

Sarà tenuto in particolare considerazione l'impiego di attrezzature, macchinari, mezzi ed accorgimenti in grado di limitare l'immissione nell'ambiente esterno di agenti inquinanti e di ridurre l'emissione di rumori e polveri; verrà, quindi, valutata la loro adeguatezza in rapporto ai riflessi sulla qualità ambientale (inquinamento acustico ed atmosferico) del loro utilizzo in cantiere. L'operatore economico dovrà, inoltre, precisare l'impianto/gli impianti di betonaggio (anche non di proprietà dello stesso) di cui si avvarrà per ottenere il conglomerato bituminoso da utilizzare in cantiere e la distanza da tale/i impianto/i.

Per tale elemento di valutazione, l'operatore economico concorrente dovrà presentare i seguenti elaborati:

relazione tecnica descrittiva della dotazione di attrezzature, strumentazioni, macchinari e mezzi che l'operatore economico concorrente intenderà utilizzare per il cantiere	max 4 facciate formato A4
--	---------------------------

Prescrizioni di forma

Si precisa che la proposta tecnica contenuta nella Busta "Offerta tecnica" dovrà essere unica e suddivisa in paragrafi per ciascuno dei 3 criteri di valutazione e costituita da un numero massimo complessivo di 12 (dodici) facciate di formato A4 aventi numerazione progressiva.

Qualora la documentazione sopra richiesta fosse in formato diverso o in numero di facciate superiore a quanto prescritto, le stesse non verranno prese in considerazione.

Si precisa, altresì, che nel conteggio delle facciate facenti parte dell'offerta tecnica non saranno considerate la copertina e l'indice.

Nella proposta tecnica dovranno essere adeguatamente descritte e riassunte le caratteristiche e gli aspetti riferiti ai criteri di valutazione sopra indicati.

Le offerte presentate dai concorrenti devono essere concrete e non costituire "suggerimenti" per l'Amministrazione; pertanto, anche le formule generiche utilizzate dai concorrenti quali "si potrebbe" oppure "si propone" o simili sono da intendersi quali veri e propri impegni di realizzazione da parte del concorrente.

Nella valutazione verranno apprezzati:

- chiarezza (anche espressivo – compositiva) e sintesi nella formulazione delle proposte;
- efficienza e realismo delle proposte formulate anche in ottica di plausibile compatibilità con il progetto;
- livello di approfondimento delle proposte, precisione ed esaustività delle stesse.

Si precisa, altresì, che:

- le soluzioni tecniche-funzionali migliorative/integrative saranno da intendersi comprese nell'offerta presentata e non potranno dare luogo ad ulteriori oneri; le stesse verranno poste in essere ad insindacabile giudizio di merito della Stazione appaltante e comunque non dovranno costituire variante al progetto posto a base di gara;
- nessun onere verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione all'elaborazione di studi inerenti le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche comprese nell'offerta.

Si ribadisce che i documenti inerenti l'offerta tecnica dovranno essere inseriti esclusivamente nella sezione relativa alla presente Busta virtuale e, pertanto, separati dalla restante documentazione di gara, a pena di esclusione.

C. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”

La predetta Busta virtuale “Offerta economica” dovrà contenere, a pena di esclusione, la **dichiarazione di offerta economica, da redigere sul modello reso disponibile dalla piattaforma S.A.T.E.R.** per la presente gara consistente **nell'indicazione del ribasso percentuale offerto espresso in cifre ed in lettere rispetto all'importo dei lavori posti a base di gara.**

L'offerta presentata, generata a seguito della compilazione dell'apposito modulo offerta reso disponibile dalla piattaforma S.A.T.E.R., dovrà indicare il ribasso percentuale rispetto all'importo dei lavori posto a base di gara come indicato nel presente Disciplinare di gara, espresso con due cifre decimali.

In caso di discordanza fra l'indicazione del ribasso percentuale espresso in cifre e in lettere, sarà ritenuto valido quello indicato in lettere, salvo casi di errore evidente. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal titolare della ditta individuale, dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore (in tal caso, inserire a sistema copia scansionata della procura autenticata firmata digitalmente) ovvero:

- nel caso di R.T.I./aggregazioni/Consorzio ordinario di concorrenti/GEIE non ancora formalmente costituiti, deve essere sottoscritta da parte dei legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento;
- nel caso di R.T.I./aggregazioni/Consorzio ordinario di concorrenti/GEIE formalmente costituiti prima della presentazione delle offerte dal Legale Rappresentante dell'impresa mandataria;
- nel caso di Consorzio stabile/produzione lavoro dal Legale Rappresentante del Consorzio.

Si precisa che nella dichiarazione di offerta economica è prevista l'indicazione dei propri costi della manodopera e degli oneri della sicurezza aziendali che il concorrente dovrà obbligatoriamente specificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del comunicato del presidente A.N.A.C. del 27/05/2015.

Si ribadisce che i documenti inerenti l'offerta economica dovranno essere inseriti esclusivamente nella sezione relativa alla presente Busta virtuale e, pertanto, separati dalla restante documentazione di gara, a pena di esclusione.

Si precisa che l'eventuale mancata presentazione da parte del concorrente anche di una sola delle predette Buste virtuali (“Documentazione amministrativa”, “Offerta tecnica” “Offerta economica”) comporterà l'esclusione del medesimo concorrente dalla presente procedura di gara.

F) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi della normativa vigente in materia di soccorso istruttorio, con particolare riferimento all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché alla determinazione A.N.A.C. n. 1 del 08/01/2015, si precisa che in merito alla documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura in oggetto (rif. Busta "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"), si individuano **quattro tipologie di carenze documentali**:

1) mancanze, incompletezze e irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, non essenziali e non indispensabili, per le quali non verrà richiesta alcuna regolarizzazione.

A titolo esemplificativo:

- mancata o errata indicazione del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta, su una o più delle buste, o su uno o più documenti componenti l'offerta;

2) mancanze, incompletezze e irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, formali ma non essenziali, riguardanti dati e fattori indispensabili per supportare l'attività di verifica della stazione appaltante, per le quali verrà richiesta la regolarizzazione in base al principio del buon andamento dell'azione amministrativa.

A titolo esemplificativo:

- indicazioni estremi INPS-INAIL per la verifica della regolarità contributiva;
- indicazione estremi del Tribunale e relativo provvedimento inerente la situazione di concordato con continuità aziendale;
- indicazioni sull'Agenzia delle Entrate territorialmente competente per le verifiche sulla regolarità fiscale.

3) mancanze, incompletezze e irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, richieste ai concorrenti per la presente gara, sia in base alla legge, sia secondo le disposizioni del bando che del disciplinare di gara, regolarizzabili ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

A titolo esemplificativo:

- qualsiasi carenza, compresa la mancata scelta dell'opzione proposta (mediante apposizione di segno grafico sull'opzione scelta o mancata cancellazione delle opzioni non pertinenti) o incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni sostitutive da produrre all'interno della Busta "Documentazione amministrativa" e riguardanti il possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale e dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, che non consenta alla stazione appaltante di individuare con chiarezza se il singolo requisito di cui all'art. 80 sia posseduto o meno e da quali soggetti, ivi compresa la dichiarazione delle sentenze di condanna (comma 1, dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), solo nel caso in cui la dichiarazione sia completamente omessa, ovvero si dichiarino di avere riportato condanne senza indicarle;
- carenze relative all'identificazione dei soggetti ed ai centri di imputabilità delle dichiarazioni presentate, quali ad es. la mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione/dichiarazione sostitutiva di cui alla Busta Documentazione Amministrativa, nonché la mancata produzione del documento d'identità del sottoscrittore delle dichiarazioni;
- la mancanza o incompletezza o irregolarità essenziale riguardante il contenuto non conforme alle prescrizioni del disciplinare, relativamente ai seguenti elementi o documenti: cauzione

provvisoria (a condizione che sia già stata costituita alla data di presentazione dell'offerta e decorra da tale data); contratto di avvalimento, qualora il concorrente vi ricorra, limitatamente all'ipotesi di mancata allegazione del contratto che deve risultare già sottoscritto alla data di presentazione dell'offerta e di carenza delle altre formalità previste dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; in caso di RTI costituendo, l'impegno in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese raggruppate, qualificata come mandataria, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; in caso di RTI già costituito, il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla mandataria dall'impresa/e mandante/i (in originale o copia autenticata) che deve essere già stato sottoscritto in data antecedente la presentazione dell'offerta; per i concorrenti nella situazione di concordato con continuità aziendale alle condizioni previste dall'art. 186-bis del R.D. 16/03/1942 n. 267, la documentazione di cui al comma 5 del suddetto art. 186-bis del R.D. n. 267/1942; mancata allegazione della ricevuta di avvenuto versamento del contributo gara ad A.N.A.C., (qualora previsto) che deve comunque essere stato effettuato entro il termine da considerarsi perentorio indicato dal disciplinare di gara; la mancata sottoscrizione dei documenti di offerta, sia tecnica che economica, secondo quanto disposto dalle deliberazioni A.N.A.C. n. 1179 del 15/11/2017, n. 1298 del 12/12/2017 e n. 420 del 15/05/2019 purché l'offerta sia riconducibile al concorrente in modo da escluderne l'incertezza assoluta circa la provenienza;

Nel caso di cui al presente punto 3), qualora in sede di gara si riscontrino mancanze, incompletezze o irregolarità essenziali alle dichiarazioni o agli elementi sopradescritti, si procederà nel modo seguente:

- la Stazione appaltante inoltrerà alle imprese inadempienti la richiesta di procedere alla regolarizzazione secondo le modalità sotto riportate, entro il termine perentorio di giorni 5 (cinque) dalla richiesta, pena l'esclusione dalla gara;
- la gara, pertanto, verrà sospesa e riprenderà con una nuova seduta, decorso il termine perentorio assegnato ai concorrenti per la regolarizzazione, nella quale si registreranno le intervenute regolarizzazioni e le eventuali esclusioni;
- conseguentemente, in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali riscontrati come carenti, la Stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara.

4) non sono regolarizzabili non essendo classificabili né come dichiarazioni né come elementi, in attuazione della tassatività della cause di esclusione ai sensi dell'art. 83, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché delle disposizioni contenute nel bando tipo dell'A.N.A.C., e sono motivo di esclusione diretta dalla gara, le seguenti omissioni e violazioni:

- il mancato possesso dei requisiti generali;
- il mancato possesso dei requisiti speciali di qualificazione previsti dal bando e dal disciplinare per partecipare alla gara e la mancata dichiarazione di volontà di far ricorso all'avvalimento in carenza di tali requisiti;
- la sussistenza della condizione dell'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- non è sanabile la mancata eventuale dichiarazione di subappalto qualora il bando preveda fra le categorie scorporabili e subappaltabili categorie a qualificazione obbligatoria e il concorrente non possieda la qualificazione richiesta (in caso di lavori);
- i divieti e le prescrizioni concernenti la partecipazione (ad esempio: partecipazione della medesima società in più di un Raggruppamento Temporaneo, partecipazione di concorrenti per

cui viene accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ecc.. come meglio precisato al precedente paragrafo B) del presente Disciplinare);

- la mancata presentazione dell'offerta nel termine previsto dal bando;
- la presentazione di offerte plurime o condizionate;
- i casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta e le irregolarità relative all'integrità delle Buste, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; (a titolo esemplificativo: mancato inserimento dell'offerta economica e di quella tecnica in buste virtuali separate);
- il mancato versamento nei termini indicati dal disciplinare di gara del contributo gara ad A.N.A.C. (qualora previsto);
- la mancata costituzione, alla data di presentazione dell'offerta, della cauzione provvisoria;

G) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il S.A.T.E.R. (sedute virtuali) e ad esse potrà partecipare ogni impresa concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/>

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno 11/06/2020 alle ore 10.00.

La presente vale, quindi, anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale le imprese interessate potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.

Tale seduta pubblica virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati attraverso la piattaforma S.A.T.E.R. nella sezione dedicata alla presente procedura.

Il seggio di gara, istituito ad hoc sulla base delle disposizioni organizzative proprie della Stazione appaltante, procederà, nella prima seduta pubblica virtuale, a verificare la ricezione delle offerte presenti sulla piattaforma S.A.T.E.R..

Successivamente, il seggio di gara procederà a:

- a) sbloccare la documentazione amministrativa di ammissione allegata in fase di sottomissione dell'offerta, di cui al Paragrafo E) "Documentazione di gara – Documenti da presentare – sottoparagrafo A) "Contenuto della Busta Documentazione amministrativa", necessaria per l'ammissione dei concorrenti;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare per l'ammissione dei concorrenti all'apertura della Busta relativa all'Offerta tecnica e al relativo esame da parte dell'apposita Commissione Giudicatrice nominata ai sensi degli artt. 77 e 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che dovrà valutare in seduta non pubblica le offerte tecniche dei concorrenti, attribuendo i relativi punteggi, secondo quanto previsto dal successivo paragrafo H "Modalità di valutazione delle offerte tecniche ed economiche" (La Commissione potrà invitare se

- necessario i partecipanti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati);
- c) attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio da applicarsi secondo le disposizioni dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e secondo quanto previsti dal paragrafo F "Disposizioni in materia di soccorso istruttorio";
 - d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
 - e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni della procedura di gara, provvedendo, altresì, a darne comunicazione ai concorrenti, a mezzo P.E.C. all'indirizzo comunicato in fase di registrazione alla piattaforma S.A.T.E.R., ai sensi dell'art. 76, commi 2-bis e 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; inoltre, di tale provvedimento sarà dato avviso, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale, nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente.

H) APERTURA DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

APERTURA DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il R.U.P. designato per le fasi della gara, procederà a rendere disponibili sul sistema telematico le offerte ammesse alla Commissione giudicatrice che procederà in una o più sedute riservate al loro esame.

In merito alle modalità dello svolgimento di gara si richiama quanto già stabilito nel presente Disciplinare.

Durante la **successiva seduta pubblica virtuale della gara**, la cui data verrà comunicata a tutti i concorrenti ammessi attraverso la piattaforma S.A.T.E.R., si procederà all'apertura delle offerte di natura quantitativa, ossia delle offerte economiche (vedi Contenuto della Busta "Offerta economica" di cui al punto C. del paragrafo E) "Documentazione di gara – Documenti da presentare") e all'attribuzione dei relativi punteggi, secondo la formula e con il metodo indicati al paragrafo seguente.

Si provvederà, quindi, alla **formazione della graduatoria provvisoria delle offerte**, individuando l'offerta/le offerte (massimo n. 3) economicamente più vantaggiosa/e, corrispondente/i a quella/e che ha/hanno ottenuto il maggior punteggio, determinato dalla sommatoria dei punteggi ottenuti nella valutazione dell'offerta tecnica (Busta "Offerta tecnica") e dell'offerta economica (Busta "Offerta economica").

Nel caso di più concorrenti con medesimo punteggio finale si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23/05/1924 n. 827.

Ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, si procederà alla verifica dell'eventuale **anomalia delle offerte**, ai sensi dell'art. 97, commi 1, 3, 4, e 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante la richiesta e l'esame delle giustificazioni relative alle voci di prezzo, in base alle prescrizioni di cui allo stesso art. 97, comma 5.

Nel caso in cui non sia possibile effettuare il calcolo di cui al primo periodo dell'art. 97, comma 3, in quanto il numero delle offerte ammesse sia inferiore a tre, l'Amministrazione potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Le verifiche delle eventuali anomalie saranno effettuate in seduta riservata.

Conclusa la procedura di verifica dell'anomalia delle offerte e sulla base delle risultanze della stessa, verrà definita la **graduatoria finale**, con l'individuazione dell'offerta/delle offerte (massimo n. 3) economicamente più vantaggiosa/e e verrà effettuata la proposta di aggiudicazione.

Si precisa che, secondo quanto stabilito all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., verrà comunque effettuata, prima della proposta di aggiudicazione e dell'aggiudicazione definitiva, relativamente all'offerta/alle offerte del/i concorrente/i primo classificato/primi 3 classificati in graduatoria, la **verifica di congruità in merito ai costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 97, comma 5, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

In seguito, relativamente all'aggiudicatario/agli aggiudicatari (massimo n. 3), verrà effettuata, la **verifica**, prevista dall'art. 85, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del **possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale** richiesti nel Bando e nel Disciplinare di gara ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; qualora il/i suddetto/i soggetto/i si trovi/no nelle condizioni di incapacità a contrattare con la P.A., verranno adottati provvedimenti in base alla normativa vigente e si procederà alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 213, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Gli stessi provvedimenti saranno adottati anche qualora, a seguito di ulteriori verifiche a campione, non risulti confermato il possesso dei requisiti comunque richiesti nel Bando e nel Disciplinare di gara.

All'esito delle operazioni di cui sopra verrà formulata **proposta di aggiudicazione** in favore del/i concorrente/i che avrà/avranno presentato la/e migliore/i offerta/e, chiudendo le operazioni di gara.

Successivamente verrà effettuata, a cura dell'organo competente dell'Amministrazione aggiudicatrice, l'**aggiudicazione definitiva**, secondo le modalità di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., cui seguirà l'efficacia dell'aggiudicazione medesima, dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Con riferimento alle **verifiche dei requisiti di idoneità** previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si precisa che, ai sensi della Legge 11/11/2011 n. 180, le micro, piccole e medie imprese dovranno presentare la documentazione probatoria solo in caso di aggiudicazione.

Il Comune di Carpi potrà, a suo insindacabile giudizio, non procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza o qualora non ritenga accettabile (conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione) alcuna offerta, come previsto dall'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero in caso di presentazione di una sola offerta valida.

Nelle suddette ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.

A seguito dell'aggiudicazione e della conseguente stipula del contratto di Accordo quadro con il/i soggetto/i aggiudicatario/i (nel numero massimo di 3), la Stazione appaltante potrà provvedere, sulla base dei progetti esecutivi che saranno in seguito approvati con riferimento ai lavori oggetto di tale Accordo quadro, all'ulteriore confronto competitivo fra gli aggiudicatari ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ai fini dell'affidamento dei successivi contratti applicativi.

Il suddetto rilancio competitivo avverrà esclusivamente sulla componente "Offerta economica", tramite la formulazione da parte dei soggetti aggiudicatari di un'ulteriore offerta migliorativa sul ribasso percentuale precedentemente offerto, mantenendo, quindi, invariato il punteggio ottenuto dagli stessi con riferimento alla componente "Offerta tecnica" a seguito di valutazione espressa dalla Commissione Giudicatrice.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

I lavori oggetto di appalto sono aggiudicati in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 9-bis, e 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata su una base di 100 punti, di cui 70 punti per l'offerta tecnica e 30 punti per l'offerta economica.

I punteggi dell'offerta tecnica saranno attribuiti secondo i seguenti criteri di valutazione:

Offerta tecnica - punti max 70 (rif. Busta Offerta tecnica)		
Criterio di valutazione	Descrizione	Punti attribuiti
1) Organizzazione del cantiere	Descrizione esplicitiva dell'organizzazione del cantiere, ossia delle modalità di gestione tecnica ed organizzativa con le quali si intendono eseguire al meglio i lavori.	Max 40 punti
2) Organizzazione del personale	Descrizione esplicitiva dell'organizzazione del personale da utilizzare in cantiere.	Max 10 punti
3) Dotazione attrezzature, strumentazioni, macchinari e mezzi	Descrizione della dotazione di attrezzature, strumentazioni, macchinari e mezzi con indicazione di tipologia e caratteristiche.	Max 20 punti

Il punteggio dell'offerta economica sarà attribuito secondo il seguente criterio di valutazione:

Offerta economica – punti max 30 (rif. Busta Offerta economica)	
1) Ribasso percentuale	Max 30 punti

Metodo di attribuzione del punteggio relativo all'offerta tecnica

La Commissione giudicatrice, nominata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai fini del calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valuterà, in piena autonomia rispetto alla Stazione appaltante, il contenuto delle offerte tecniche secondo i criteri di valutazione e i relativi punteggi massimi sopra descritti e procederà, quindi, all'assegnazione dei punteggi delle offerte tecniche applicando il **metodo aggregativo-compensatore**, secondo la seguente formula:

$$P(i) = S_n [W_i * V(a)_i]$$

Dove

P(i) = punteggio dell'offerta i-esima

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio massimo attribuito al requisito (i)

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 (zero) e 1 (uno)

S_n = sommatoria

I coefficienti V(a)_i sono determinati ciascuno mediante la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il metodo del «confronto a coppie», secondo le disposizioni del paragrafo V delle Linee Guida A.N.A.C. n. 2 inerenti l'offerta economicamente più vantaggiosa, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005 del 21/09/2016 e successivamente aggiornate con Delibera del Consiglio n. 424 del 02/05/2018.

Il punteggio relativo all'offerta tecnica è dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione, secondo la procedura e le modalità descritte nelle citate Linee Guida A.N.A.C. n. 2/2016.

I punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base ai criteri di valutazione, come descritti in precedenza, saranno riparametrati con riferimento ai pesi già previsti per i criteri medesimi.

Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a 3 (tre), i coefficienti sono attribuiti mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, secondo quanto stabilito dalle Linee guida dell'ANAC n. 2, par. V, lettera a).

Metodo di attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica

Per quanto riguarda l'elemento di valutazione di natura quantitativa (Busta "Offerta economica") è attribuito all'**offerta economica** un coefficiente, variabile da 0 (zero) ad 1 (uno), calcolato attraverso il **metodo cd. bilineare** come previsto dal paragrafo IV delle Linee guida A.N.A.C. n. 2 inerenti l'offerta economicamente più vantaggiosa, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 e successivamente aggiornate con Delibera n. 424 del 2 maggio 2018, secondo la seguente **formula "bilineare"** :

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X * (A_i / A_{\text{soglia}})$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove:

C_i = coefficiente relativo all'offerta economica attribuito al concorrente i -esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i -esimo (valore dell'offerta)

A_{soglia} = media aritmetica dei valori dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti

X = **0,90**

A_{max} = valore del ribasso percentuale dell'offerta più conveniente (ossia, massimo ribasso percentuale offerto)

Il punteggio totale e definitivo ottenuto da ciascun concorrente per la formulazione della graduatoria sarà dato dalla somma tra il punteggi tecnico e quello economico distintamente calcolati come sopra indicato.

Risulterà/ranno aggiudicatario/i il/i concorrente/i (massimo n. 3) la/le cui offerta/e avrà/avranno ottenuto il punteggio complessivo più elevato, risultante dalla somma fra il punteggio sul ribasso offerto ed il punteggio sulla proposta tecnica.

Ai fini del calcolo verranno considerate 2 (due) cifre decimali in tutti i passaggi matematici.

Il secondo decimale viene individuato con il metodo usato per l'arrotondamento dei decimali per l'Euro (es. 1,123 = pari a 1,12; 1,125 = pari a 1,13).

Poiché l'aggiudicazione avviene in base all'offerta complessivamente più vantaggiosa, tutti gli elementi ed i documenti costitutivi dell'offerta tecnica che sono stati oggetto di giudizio qualitativo, presentati dall'aggiudicatario/dagli aggiudicatari, unitamente all'offerta economica, formeranno parte integrante e sostanziale del contratto.

I) NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito G.D.P.R., l'Unione delle Terre d'Argine in qualità di Titolare del trattamento è in possesso dei dati personali, identificativi e relativi a condanne penali e reati (art. 10 del G.D.P.R.) forniti nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento si potranno esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all'indirizzo e-mail: privacy@terredargine.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del G.D.P.R. è disponibile scrivendo a: responsabileprotezionedati@terredargine.it oppure nella sezione Privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente.

L'informativa completa può essere richiesta scrivendo all'indirizzo e-mail: privacy@terredargine.it oppure nella sezione Privacy del sito.

In materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, l'Impresa/le imprese partecipanti deve/devono comunque fornire ogni informazione utile all'Amministrazione per adempiere alla Legge n. 190/2012 e successivo D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

L) ACCESSO AGLI ATTI

Ferme restando le disposizioni contenute nella Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. il diritto di accesso agli atti può essere esercitato, oltre a quanto previsto dall'art. 76, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nei modi e nelle forme indicati nell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'accesso sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione definitiva.

M) AVVERTENZE

Si precisa che tutte le prescrizioni previste precedentemente per quanto concerne contenuto e modalità di presentazione dei documenti di gara dovranno essere pienamente osservate dai soggetti concorrenti, in quanto eventuali incompletezze o difformità potranno comportare l'esclusione dalla gara.

Il termine entro il quale dovrà essere presentata l'offerta sulla piattaforma S.A.T.E.R. è da considerarsi PERENTORIO e a PENA DI ESCLUSIONE.

Non si darà, pertanto, corso all'offerta che non sia pervenuta **ENTRO IL GIORNO E L'ORA FISSATI QUALE TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.**

Oltre il termine fissato per la presentazione, non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente.

Si precisa che, in caso di discordanze tra le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e quelle contenute nel Bando e nel Disciplinare di gara, sono da ritenersi prevalenti quelle previste nel Bando e nel Disciplinare stesso, in quanto "*lex specialis*" dello svolgimento della gara.

Si precisa di tenere in considerazione quanto disposto con i vari provvedimenti normativi emanati con riferimento all'attuale situazione di emergenza sanitaria da COVID-19.

SI AVVERTONO I CONCORRENTI che potranno essere pubblicati sulla piattaforma S.A.T.E.R. **<https://intercenter.regione.emiliaromagna.it/serviziimpres/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti>**, chiarimenti e delucidazioni relativamente al contenuto degli atti di gara e alle modalità di partecipazione alla stessa.

RIFERIMENTI DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto nel presente atto si fa espresso riferimento, oltre che al Capitolato Speciale d'Appalto, alla normativa in vigore, ed in particolare:

- Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
- D.L. 18/04/2019 n. 32 convertito nella L. 14/06/2019. n. 55;
- D.M. 19/01/2018 n. 31;

- L. 13/08/2010 n. 136, art. 3 e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 05/10/2010 n. 207, per le parti ancora vigenti;

ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO/DEGLI AGGIUDICATARI ED ALTRE INFORMAZIONI

L'impresa/Le imprese risultata/e aggiudicataria/e, tra gli altri adempimenti che saranno successivamente specificati dall'Ufficio Contratti della Stazione appaltante, dovrà/dovranno provvedere ad espletare quanto segue:

- Versamento delle spese contrattuali, entro il termine che verrà indicato dall'Ufficio Contratti. **Nel caso di mancato versamento delle spese suddette, l'Amministrazione appaltante potrà disporre la revoca dell'aggiudicazione all'Impresa inadempiente, con risarcimento dei danni economici conseguenti e connessi. Tale rimborso verrà riscosso con la procedura coattiva prevista dal R.D. 14/04/1910, n. 639.**
- Costituzione della cauzione definitiva per l'Accordo quadro, entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Ufficio Contratti, **stabilita, secondo il Capitolato Speciale d'Appalto (art. 8), nella misura dell'1% (unopercento) dell'importo contrattuale dell'Accordo quadro; tale importo potrà variare ai sensi di quanto previsto all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. La cauzione definitiva può essere costituita anche mediante fidejussione rilasciata da Istituto di Credito, Istituto Assicurativo all'uopo autorizzati o intermediari finanziari in base a quanto previsto al precedente punto 2. del paragrafo E) "Documentazione di gara - Documenti da presentare" – sottoparagrafo A. Contenuto della "Busta Documentazione amministrativa". La fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.**

Come già indicato al precedente punto 2. del Paragrafo E) "Documentazione di gara – Documenti da presentare" – sottoparagrafo A. Contenuto della "Busta Documentazione amministrativa", l'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto del 50% in presenza di certificazione di sistema di qualità debitamente documentata ovvero delle relative percentuali in caso di possesso dei requisiti ambientali, secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla costituzione delle altre garanzie e coperture assicurative, nei modi previsti dalla legge e dal Capitolato Speciale d'Appalto (artt. 8 e 9).

In particolare, con riferimento alla polizza C.A.R. (inerente a tutti i rischi delle costruzioni di opere civili), di cui all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., riferita alla copertura dei danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori, restando valido quanto già contenuto ed indicato in merito nel precedente D.M. n. 123/2004 (schema tipo 2.3), la somma da assicurare sarà pari all'importo contrattuale e con riferimento alla copertura della responsabilità civile per danni causati a terzi, la polizza avrà un massimale di € **500.000,00** per ogni sinistro, secondo le condizioni stabilite all'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto di Accordo quadro in oggetto avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione.

Entro tale termine avrà luogo la stipula del contratto, dopo aver effettuato le necessarie verifiche, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La stipulazione del contratto avverrà in modalità elettronica ed in forma pubblica amministrativa secondo le indicazioni della Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'aggiudicatario/Gli aggiudicatari dovranno possedere tutti gli strumenti e le abilitazioni necessarie alla stipulazione del contratto in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'impresa aggiudicataria/Le imprese aggiudicatarie dovrà/dovranno rimborsare alla Stazione appaltante, secondo quanto disposto da quest'ultima, le spese di pubblicazione degli avvisi relativi alla procedura di gara in oggetto, nel caso ciò sia previsto dalla normativa vigente.

L'affidamento dei successivi contratti applicativi di appalto inerenti i lavori di manutenzione straordinaria strade, percorsi ciclopedonali e marciapiedi nel Comune di Carpi a favore degli aggiudicatari sarà regolato dall'Accordo quadro (il cui schema fa parte del relativo progetto), dal Capitolato speciale d'appalto dell'Accordo quadro, nonché dagli elaborati progettuali di detti successivi contratti applicativi.

E' stabilita l'esclusione del ricorso all'arbitrato per le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto relativo ai lavori oggetto del presente bando; pertanto, si rende noto, ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Si precisa che il contratto di Accordo quadro sarà soggetto alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii., relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La copertura finanziaria degli appalti basati sull'Accordo quadro in questione avverrà con fondi stanziati a Bilancio per le annualità 2020-2021-2022, come indicato nella Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Carpi n. 45 del 17/03/2020, nonché nella Determinazione a contrattare del Comune di Carpi, Settore A3 - Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio n. 232 del 28/04/2020.

I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto e saranno soggetti al meccanismo denominato "Split payment" di cui alla L. 23/12/2014 n. 190, art. 1, commi da 629 a 633.

Si precisa che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09/11/2012 n. 192, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti ed alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione.

Con decorrenza dal 31/03/2015 sono vigenti a tutti gli effetti gli obblighi in materia di fatturazione elettronica.

A tale proposito, il Codice Univoco Ufficio (CUU) identificato per il Comune di Carpi committente del contratto per i lavori in oggetto, è il seguente **UFT5W3**; **il predetto CUU è un'informazione obbligatoria da inserire nella fattura elettronica** unitamente anche al **CIG** (codice identificativo di gara), al **CUP** (codice unico di progetto), qualora previsto e agli estremi dell'**impegno (anno e numero)**.

L'impresa/Le imprese aggiudicataria/e, a seguito degli ulteriori confronti competitivi, dovrà/dovranno eseguire i lavori oggetto di Accordo quadro secondo la tempistica che sarà prevista nei cronoprogrammi facenti parte degli elaborati dei progetti esecutivi che saranno oggetto dei contratti attuativi.

ULTERIORI DISPOSIZIONI:

L'impresa/Le imprese si obbliga/obbligano ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente Accordo quadro e se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, per la categoria interessata, nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti dalle eventuali successive modifiche od integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località, che per la categoria venga successivamente stipulato; l'impresa/le imprese si obbliga/obbligano, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;

L'impresa/Le imprese si obbliga/obbligano ad effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti ai dipendenti per ferie, gratifiche, ecc., in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali; il mancato versamento dei suddetti contributi e competenze costituisce inadempienza contrattuale soggetta alle sanzioni amministrative.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa/le imprese anche nel caso in cui la stessa/le stesse non sia/siano aderente/i alle associazioni stipulanti o receda/recedano da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa stessa/delle imprese stesse e da ogni altra sua/loro qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'impresa/Le imprese è/sono responsabile/i, in rapporto alla Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme di cui ai precedenti commi da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

In caso di inottemperanza degli obblighi sopraindicati, accertata dalla Stazione appaltante o a questa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunica all'impresa ed eventualmente all'Ispettorato suddetto l'inadempienza accertata e procede alle detrazioni sui pagamenti e all'utilizzo delle somme medesime, ai sensi dell'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Per le detrazioni, la sospensione o il ritardo nel pagamento di cui sopra, l'impresa/le imprese non potrà/potranno opporre eccezioni alla Stazione appaltante e non avrà titolo a risarcimento danni.

**LA DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E CONTRATTI DELL'UNIONE
DELLE TERRE D'ARGINE
- RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
(Dott.ssa Susi Tinti)**